

## ADEMPIMENTI

---

### ***Il difficile rapporto con Equitalia per quietanzare le rate compensate***

di **Alessandro Perini**

A partire  
**dal 1° gennaio 2011** è stata prevista l'  
**impossibilità** di procedere a  
**compensazioni orizzontali** di crediti relativi ad  
**imposte** erariali in presenza di debiti iscritti  
**a ruolo** di ammontare superiore ad €  
**1.500**, per i quali è  
**scaduto il termine di pagamento.**

Al fine di  
**“liberare”** la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi (  
**nessun vincolo** è, invece, previsto per la  
**compensazione verticale**) è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero  
estingerle parzialmente di modo che il  
**debito residuo scaduto** sia  
**inferiore ad**  
€  
**1.500**) mediante il  
**pagamento diretto** del ruolo, la  
**richiesta di rateizzazione** del ruolo ovvero la presentazione del modello  
**F24 Accise** in cui utilizzare i  
**crediti erariali** in compensazione.

La disposizione introdotta dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010, che  
**limita** l'effettuazione delle  
**compensazioni orizzontali**, è inerente le cartelle di pagamento scadute di importo superiore ad  
€ 1.500, ma cosa accade in presenza di accoglimento di  
**piani di rateazione** dei ruoli scaduti da parte di  
**Equitalia**? Le  
**rate delle dilazioni non pagate** che complessivamente eccedono  
**la soglia di**  
€ **1.500** vincolano  
**la possibilità** di compensare i  
**crediti erariali** con tributi di diversa tipologia nel

## modello F24?

La risposta è **affermativa**. Equitalia fa decadere il contribuente dal **beneficio della dilazione** della cartella scaduta nel caso di **mancato pagamento di otto rate**, anche non consecutive. Se, però, non vengono versate una o più rate di **ammontare complessivo superiore a € 1.500**, scatta il **divieto** alle **compensazioni orizzontali** dei crediti erariali nel modello F24, pur **non decadendo** il contribuente dal **piano di rateazione** in essere con Equitalia.

La Circolare n. 13/E/2011 ha previsto l'applicazione di una **sanzione del 50%** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per i quali è **scaduto il termine di pagamento**, qualora venga compensato un credito erariale con un tributo diverso in presenza di una cartella scaduta di **importo superiore a € 1.500**.

**La sanzione** è misurata sull'intero importo del debito, trovando **un limite** nell'ammontare che viene indebitamente compensato nel **modello F24**. Ad esempio, in presenza di un **F24 a zero** con cui è stata effettuata una **compensazione orizzontale** di un **credito Iva** pari a € 3.000 con un **debito Ires** pari a € 3.000 e contestualmente di **3 rate scadute** di un piano di rateazione con Equitalia per l'importo complessivo di € **6.800** (relativo a Iva dell'anno 2011 iscritta a ruolo in quanto non versata), sarà applicata una **sanzione di € 3.000** (il 50% di € 6.800 pari a € 3.400 è superiore **all'importo effettivamente compensato**). La procedura corretta di gestione del **credito Iva** di € 3.000 consiste nella presentazione del **modello F24 Accise** con cui **compensare parzialmente** il debito delle 3 rate scadute, mediante l'utilizzo del **codice tributo RUOL**.

Equitalia ha approvato un **modello** da utilizzare per comunicare **all'Agente della riscossione** la compensazione del debito iscritto a ruolo scaduto, utile nel caso in cui siano presenti più cartelle diverse, in quanto nella compilazione del

**modello F24 Accise** non è prevista l'indicazione del **numero della cartella** compensata.  
. La **dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione e del pagamento** va presentata **entro 3 giorni** dall'avvenuta compensazione.

Anche nel caso in cui vi siano **più rate scadute** della stessa cartella è obbligatoria la presentazione del modello ad Equitalia **con l'indicazione degli importi delle rate** che si è inteso effettivamente compensare, in quanto in caso contrario il **sistema centrale** dei flussi dell'Agente della Riscossione **non imputa** l'avvenuta compensazione del debito alle singole rate ma **all'intero debito residuo**, cosicché le **singole rate rimangono non quietanzate**.

Come si fa a comunicare ad Equitalia **l'avvenuta compensazione** nel modello F24 Accise **entro 3 giorni**, quando la **quietanza** derivante dai pagamenti effettuati tramite il **canale Entratel** viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate **più di una settimana dopo la data di addebito**? E' necessario recarsi fisicamente presso **lo sportello** di Equitalia territorialmente competente ovvero utilizzare il canale della **Posta Elettronica Certificata** di modo da comunicare in **maniera univoca** all'Agente delle Riscossione l'importo delle rate che si è inteso **effettivamente compensare**, mediante la compilazione del modulo disponibile **sul sito** del Gruppo Equitalia nella **sezione Compensazioni**.